1) Documentazione disponibile (sito esterno, INPS) >>>

INPS, 12 febbraio 2013, Comunicato

Aliquote 2013 Gestione separata

Data pubblicazione: 12/02/2013

Per l'anno 2013, l'aliquota contributiva e di computo per i soggetti iscritti alla Gestione separata, assicu

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è confermata nella misura, rispett

Massimale di reddito e minimale per l'accredito contributivo per il 2013 sono, rispettivamente, di 99.034

Maggiori informazioni nella **circolare n. 27 del 12 febbrai**

Estratto

Documentazione disponibile (sito esterno, INPS) >>>

* INPS, 12 febbraio 2013, Circolare 27

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 12/02/2013
Circolare n. 27

Destinatari *(…Omissis…)*

OGGETTO: **Gestione separata di cui all'a**

SOMMARIO:

1. Aliquote contributive e di computo
2. Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento
3. Massimale annuo di reddito
4. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2013
5. Minimale per l'accredito contributivo

1)Aliquote contributive e di computo

A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come

Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra for

aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pa

Pertanto le aliquote per il calcolo della contribuzione alla Gestione separata nell'anno 2013 sono com

Soggetti	Aliquote
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	

27,72%
(27,00 IVS + 0,72
aliquota aggiuntiva)

titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

20,00%

Per informazioni in merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si rimanda alla circolare n. 7/2007.

2) Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell'onere totale.

Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico per i titolari di partita IVA).

Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013).

3) Massimale annuo di reddito

Le predette aliquote del 27,72 per cento e del 20,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l'anno 2013 è pari a euro **99.034,00**.

4) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2013

Per il versamento dei contributi in favore dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell'articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato, v. circolare n. 10 dell'8 gennaio 2002).

Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2013 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2012.

5) Minimale per l'accredito contributivo

Per quanto concerne l'accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l'anno 2013 detto minimale è pari ad euro **15.357,00**.

Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 20 per cento avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.071,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 27,72 per cento avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo pari ad euro 4.256,96 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici).

Com'è noto, qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995).

Il Direttore Generale

Nori

Estratto

** Per prendere visione*
INPS >
Circolare n. 27 del 12-02-2013

(INPS, PDF 104 KB)
Circolari e messaggi > circolar

(Disponibile sia pagine web, 23 KB circa, sia PDF, 104 KB)

link/siti esterni citati